

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
che accompagna il disegno di legge sull'assicurazione e la prevenzione
degli infortuni nell'agricoltura

(del 27 gennaio 1956)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo sottoporvi il disegno della legge che disciplina l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura. La legge deve essere emanata in applicazione di quella federale del 3 ottobre 1951 concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale¹⁾ (abbreviata in seguito LFA) e dell'Ordinanza del Consiglio federale del 9 marzo 1954 concernente l'assicurazione contro gli infortuni professionali e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura²⁾ (Ordinanza CF).

A. La legislazione federale

1. **OBBLIGO DI ASSICURAZIONE.** L'obbligo, per i datori di lavoro³⁾, di assicurare i lavoratori delle aziende agricole *contro gli infortuni professionali* è stabilito dall'articolo 98, capoverso primo, della LFA. Secondo l'art. 8 dell'Ordinanza CF i premi sono a carico del datore di lavoro, salvo l'eventuale quota-parte che può essere coperta dai poteri pubblici (infra 6 e 18).

a) *Assicuratori.* Sebbene la legge non lo dichiara espressamente, risulta dal messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale⁴⁾ e dalla discussione in seno alle Camere federali⁵⁾ che l'effettuazione dell'assicurazione va affidata agli assicuratori privati. Per incarico del Consiglio federale (v. art. 4 dell'Ordinanza CF) l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha compilato l'elenco delle imprese di assicurazione disposte a stipulare contratti di assicurazione per la copertura dei rischi d'infortunio in conformità della legge sull'agricoltura e relative disposizioni di esecuzione. Si tratta di 15 compagnie di assicurazione, le stesse che hanno aderito all'assicurazione contro gli infortuni nell'artigianato e nel commercio a norma della legge cantonale sul lavoro dell'11 maggio 1953⁶⁾.

b) *Rinuncia all'INSAI.* I motivi che hanno indotto il legislatore federale a non affidare all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infor-

¹⁾ RU 1953, 1133.

²⁾ RU 1954, 364.

³⁾ Nel testo italiano della LFA e dell'Ordinanza CF è usata la denominazione 'conduttore di azienda' che certo, inteso nel senso comune, può identificarsi col capoazienda ('Betriebsinhaber' nel testo tedesco) il quale, per i bisogni dell'azienda propria, assume impiega e retribuisce il personale. Abbiamo preferito impiegare la parola 'datore di lavoro' (nel testo francese si trova pure 'employeur') perchè meglio adatta alla particolare situazione ed a scanso di equivoci. Il 'conduttore', a' sensi degli articoli 253 a 304 del CO, non è infatti che il locatario o l'affittuario.

⁴⁾ FF 1951, 500 e seg.

⁵⁾ cfr. Boll. sten. Cons. naz. 1951, 139, 142, ecc.; Boll. sten. Cons. Stati, 1951, 405, ecc.

⁶⁾ BU 1953, 105.

tutti l'organizzazione dell'assicurazione dei lavoratori agricoli sono, in parte, indicati nel messaggio del Consiglio federale. Vi si legge infatti⁷⁾: «Per sé, tale protezione contro gli infortuni potrebbe risultare da un'assicurazione obbligatoria di carattere sociale e in virtù della quale qualunque lavoratore sarebbe automaticamente assicurato, indipendentemente dalle pratiche che potrebbe fare il datore di lavoro. Questo è appunto il caso dei lavoratori dell'industria e in parte dell'artigianato assicurati presso l'Istituto nazionale d'assicurazione contro gli infortuni. Tenuto conto delle condizioni speciali dell'agricoltura, segnatamente del fatto che datori di lavoro e lavoratori vivono sotto lo stesso tetto, non pare consigliabile un regime del genere; noi intendiamo invece costruire su basi già esistenti. Ciò permette anche di mantenere il sistema dei premi usuali, particolarmente il sistema semplice e diffuso dell'assicurazione per ettaro, in virtù del quale il premio è calcolato non già secondo il numero delle persone assicurate, ma in base all'ampiezza dell'azienda agricola». Anche il relatore commissionale di lingua tedesca in Consiglio nazionale ha rilevato che l'assicurazione nell'agricoltura, già molto diffusa, è costruita su basi tutto affatto diverse di ciò che avviene presso l'INSAI. Ha inoltre dichiarato che, per assumere l'assicurazione dei lavoratori agricoli, l'INSAI avrebbe dovuto creare una nuova sezione e che un tale ampliamento non sarebbe opportuno. Meglio quindi, ha concluso, lasciare l'assicurazione alle compagnie private, che permettono di comprendere nella stessa polizza anche il conduttore dell'azienda ed i suoi familiari, mentre questo non è possibile con l'INSAI⁸⁾. Anche per altri motivi, questa forma di assicurazione «non può nè deve essere aggregata all'INSAI»⁹⁾.

c) *Conseguenze della rinuncia all'INSAI.* Le preoccupazioni di carattere tecnico, amministrativo, e fors'anche politico, che hanno determinato la rinuncia all'INSAI e la scelta dell'assicuratore privato, potranno essere degne di considerazione. Ma viene così a cadere la garanzia di copertura del rischio per ogni infortunio. Infatti, se l'INSAI riconosce automaticamente e retroattivamente ogni infortunio professionale che si è manifestato in un'azienda soggetta all'obbligo di assicurazione (v. anche supra 1, b) indipendentemente dall'avvenuto assoggettamento formale dell'azienda all'Istituto¹⁰⁾, l'assicuratore privato interviene soltanto allorché vi è un contratto operante¹¹⁾.

Nelle grandi e medie aziende, in cui il personale è presso che stabile, vi è già quasi ovunque un'assicurazione e non si tratterà quindi che di adeguare le polizze alle nuove prescrizioni. Ma i piccoli contadini — quelli che ricorrono a manodopera solo per pochi giorni all'anno, nei periodi di maggior lavoro — non sono, di solito, assicurati e anche in avvenire tralasceranno, il più delle volte, di contrarre un'assicurazione. Ora, se nell'azienda di un contadino non assicurato dovesse manifestarsi un infortunio, anche di non estrema gravità, le conseguenze e per il lavoratore e per il datore di lavoro (infra 2, b) potrebbero essere rovinose. Sarà quindi indispensabile trovare opportuni provvedimenti per ovviare a queste pericolose situazioni (infra 14).

⁷⁾ FF 1951, 500.

⁸⁾ cfr. Boll. sten. Cons. Naz. 1951, 139.

⁹⁾ id., 144.

¹⁰⁾ art. 38, cpv. 2, dell'Ordinanza I del CF sull'assicurazione contro gli infortuni del 25 marzo 1916.

¹¹⁾ La Commissione del Consiglio nazionale aveva esaminato la possibilità di assicurare il lavoratore, il cui datore di lavoro non aveva assolto l'obbligo di assicurazione, presso un pool delle imprese di assicurazione. Dovette però scartare questa soluzione, anche perché si sarebbe provocato un aumento generale dei premi, che già rappresentano un onere non indifferente. Infatti, il premio supplementare per il pool sarebbe andato a carico di quei datori di lavoro che già avevano adempito i loro obblighi secondo la legge (cfr. Boll. sten. Cons. naz. 1951, 146).

La rinuncia all'INSAI potrebbe avere anche un'altra incresciosa conseguenza. Infatti, se la legge ha potuto stabilire l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare i suoi operai, non ha, evidentemente, potuto imporre agli assicuratori di concludere o di mantenere in vigore un contratto con chiunque sia soggetto all'obbligo di assicurazione. Non è quindi escluso che un datore di lavoro, principalmente se il contratto gli è stato disdetto dopo un infortunio — e questo è sempre possibile a norma dell'articolo 42 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione — venga a trovarsi nell'impossibilità di adempiere l'obbligo che la legge gli impone, perchè nessun assicuratore è disposto di accettare la sua proposta di assicurazione. Questa nostra apprensione — se pensiamo al modo solidale ed uniforme con cui gli assicuratori hanno fissato i premi dopo l'introduzione, nel Cantone, dell'assicurazione obbligatoria nell'artigianato, nel commercio, ecc. con la legge sul lavoro dell'11 maggio 1953 — potrebbe non essere vana.

2. RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO. Attualmente, secondo le disposizioni generali sulla responsabilità e l'art. 339 del CO, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno, in seguito ad infortunio, nella misura che il giudice determina con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa. Con la legge federale sull'agricoltura, che stabilisce nuove norme di diritto civile e ne modifica di esistenti, si passa ora dal sistema della responsabilità in rapporto alla colpa a quello della responsabilità causale. In avvenire il datore di lavoro sarà quindi chiamato a risarcire il danno, nei limiti fissati dalla legge, che vi sia o meno, da parte sua, colpa all'infortunio. Le responsabilità del datore di lavoro possono essere così riassunte :

a) *in caso di assicurazione in conformità della legge*, il datore di lavoro a norma dell'art. 99, cpv. 1 della LFA, è prosciolto da responsabilità, nei limiti delle prestazioni dell'assicurazione, anche se l'infortunio, pur essendo accaduto per sua colpa, è dovuto solo a lieve negligenza¹²⁾. Il datore di lavoro può, inoltre, dedurre dal salario, che fosse tenuto a corrispondere all'operaio, l'indennità giornaliera versata dall'assicuratore. Sono questi indubbiamente vantaggi di cui fruisce il datore di lavoro che ha concluso un contratto di assicurazione a norma di legge. Siccome potrebbe avverarsi il caso di un'impresa di assicurazione che, in seguito a violazione di obblighi contrattuali da parte del datore di lavoro (sinistro cagionato intenzionalmente, ritardo nella notificazione del sinistro o notificazione inesatta dei fatti, ritardo nel pagamento dei premi, ecc.) o anche per altre cause, avesse il diritto di decurtare le prestazioni assicurate, il legislatore ha esteso la responsabilità del datore di lavoro a quella parte di prestazioni che l'assicuratore non è tenuto a corrispondere (art. 99, cpv. 3, LFA). Questo all'evidente scopo di evitare che l'operaio infortunato debba sopportare le conseguenze di una colpa del datore di lavoro¹³⁾;

b) *in caso di non assicurazione in conformità della legge*, il datore di lavoro, se l'infortunio non è dovuto a sua colpa, risponde verso la vittima fino all'importo delle prestazioni che avrebbero dovuto essere assicurate; se il datore di lavoro ha commesso una colpa, egli risponde almeno entro questi limiti (articolo 99, cpv. 2, LFA). Queste disposizioni tendono ad impedire che, per un infortunio non assicurato, sia riconosciuto, malgrado la colpa del datore di

¹²⁾ Il testo italiano dell'art. 99, cpv. 1, LFA: «... il datore di lavoro non risponde, entro i limiti delle prestazioni dell'assicurazione, degli infortuni accaduti per sua colpa e per lieve negligenza» non rispecchia esattamente quello tedesco: «... die Haftung des Betriebsinhabers fällt für leichtfahrlässiges Verschulden... weg» nè quello francese: «l'employeur... ne répond pas d'une faute par négligence légère». Anche il messaggio del Consiglio federale (pag. 502) conferma la nostra interpretazione: «la responsabilità del datore di lavoro che ha cagionato l'infortunio in seguito a leggera negligenza cessa entro i limiti delle prestazioni assicurate e versate».

¹³⁾ v. messaggio citato del CF, 503.

lavoro, un risarcimento inferiore a quello che sarebbe stato ammesso in caso di infortunio assicurato sopravvenuto senza colpa del datore di lavoro¹⁴⁾.

E' evidente l'intento di proteggere il lavoratore, che il datore di lavoro non ha assicurato, dalle conseguenze di un infortunio. Ma potrebbe trattarsi, se il datore di lavoro non è solvibile, di protezione solo teorica, anche se i crediti per risarcimento di danni sono considerati privilegiati di seconda classe, mediante una completazione dell'art. 219 della legge federale sull'esecuzione e il fallimento (art. 99, cpv. 4, LFA).

3. NOZIONE DELL'INFORTUNIO PROFESSIONALE. Il concetto di infortunio professionale, tenendo conto delle condizioni particolari del lavoro nell'agricoltura, è stato esteso oltre ciò che normalmente avviene per gli altri rami di attività. Sono infatti considerati infortuni professionali tutti quelli che colpiscono l'assicurato nell'esercizio delle sue funzioni; ogni infortunio che accade entro i limiti dell'azienda è considerato professionale (art. 98, cpv. 2, LFA). Precisa poi l'Ordinanza CF (art. 3) che l'andata al lavoro ed il ritorno dallo stesso sono compresi fra le funzioni esercitate dal lavoratore e che nei « limiti dell'azienda » sono compresi il potere agricolo e tutti i fondi che ne dipendono.

4. SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE. a) Aziende. L'articolo 1 dell'Ordinanza CF elenca le aziende che sono considerate agricole a' sensi dell'art. 98 della LFA, e cioè « tutte le aziende o aziende accessorie che si occupano della coltura dei cereali e delle piante sarchiate, della frutticoltura, della viticoltura, della coltura degli ortaggi in campi, della custodia e dell'allevamento del bestiame, dell'avicoltura, dell'apicoltura, come pure le aziende che si dedicano esclusivamente o principalmente all'orticoltura o alla frutticoltura ». Praticamente, quindi, ogni azienda agricola — intesa nel lato senso della parola — è soggetta all'assicurazione obbligatoria; ne sembrerebbero esclusi, secondo il testo della legge, solo i caseifici.

Le disposizioni della LFA sull'assicurazione non sono applicabili alle aziende o aziende accessorie soggette all'obbligo di assicurazione a norma della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (art. 1, cpv. 1, Ordinanza CF).

b) Lavoratori. Secondo l'art. 2 dell'Ordinanza CF sono considerate lavoratori tutte le persone che non appartengono alla famiglia del datore di lavoro e che, in virtù di un contratto di lavoro, eseguiscano nell'azienda lavori agricoli, forestali o domestici. Sono considerati appartenenti alla famiglia del datore di lavoro il coniuge ed i parenti consanguinei in linea ascendente o discendente. L'obbligo di assicurazione si estende quindi anche ai fratelli ed alle sorelle, nonché a tutti gli altri parenti non menzionati più sopra.

5. PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE. L'art. 98, cpv. 3, della LFA, prevede che l'assicurazione deve comprendere: le spese di cura, un'indennità giornaliera e un'indennità in caso d'invalidità al lavoro o di decesso. Ai Cantoni è lasciata la facoltà di disciplinare le condizioni di assicurazione.

Nell'art. 7 dell'Ordinanza CF sono stabilite le prestazioni assicurative minime al fine di ottenere, per i contadini di montagna (infra 6), il contributo federale sui premi. Esse sono:

Fr. 5.000,— in caso di decesso¹⁵⁾;

Fr. 15.000,— in caso di invalidità, più Fr. 1.000,— per apparecchi;

Fr. 5,— di indennità giornaliera, a partire dal 14.º giorno dopo l'infortunio e per la durata di almeno un anno;

Fr. 1.000,— per spese di cura, per ogni infortunio.

¹⁴⁾ v. citato messaggio del CF, 502.

¹⁵⁾ Il testo italiano dell'art. 7, lettera a), seconda frase, dell'Ordinanza CF, pubblicata nella RU 1954, 364, non corrisponde a quello tedesco e a quello francese. Si è provveduto alla correzione il 24 febbraio 1955 (RU 1955, 310),

6. **CONTRIBUTI FEDERALI SUI PREMI AI CONTADINI DI MONTAGNA.** Il disegno di legge del Consiglio federale non prevedeva contributi dei poteri pubblici sui premi di assicurazione. Fu la Commissione del Consiglio nazionale a proporre una disposizione in tal senso: Confederazione e Cantoni avrebbero dovuto intervenire con un contributo allorché il pagamento dei premi rappresentava, per il datore di lavoro, un onere eccessivo. La proposta fu vivamente avversata, in seno allo stesso Consiglio nazionale, principalmente per ragioni di principio: non si voleva saperne di una nuova sovvenzione la quale, per di più, avrebbe creato una situazione di evidente disparità nei confronti di molti piccoli artigiani che, soggetti pure all'obbligo di assicurazione in virtù della LAMI o assicurati volontariamente¹⁶⁾, devono di loro tasca pagare i premi, spesse volte a prezzo di duri sacrifici. Lasciando inoltre ai Cantoni la facoltà di determinare gli aventi diritto ai contributi e gli importi degli stessi — tale era il testo della disposizione proposta — si sarebbe finito per favorire i Cantoni più ricchi e forse i contadini meno bisognosi di aiuto. Dopo laboriose discussioni¹⁷⁾ le Camere hanno trovato una soluzione di compromesso. Il contributo federale è riconosciuto soltanto ai contadini delle regioni di montagna ed è subordinato alle seguenti condizioni (art. 99, cpv. 4, LFA): 1. il pagamento dei premi deve costituire un onere eccessivo per il datore di lavoro; 2. il Cantone deve contribuire con un importo uguale a quello della Confederazione; 3. le prestazioni assicurative devono raggiungere almeno i minimi stabiliti dal Consiglio federale.

Secondo l'art. 5, cpv. 2, dell'Ordinanza CF, l'importo complessivo dei contributi (Cantone e Confederazione) non deve superare la metà del premio. Il contributo federale è concesso solo per i lavoratori che sottostanno all'obbligo di assicurazione (art. 5, cpv. 1, Ordinanza CF).

Hanno diritto ai contributi dei poteri pubblici (art. 6, Ordinanza CF) i contadini di montagna il cui reddito non superi il limite previsto dall'art. 5, cpv. 1 della legge federale del 20 giugno 1952 concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna¹⁸⁾ e la cui azienda sia situata in regione di montagna ai sensi dell'art. 6 della citata legge¹⁹⁾.

7. **PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.** Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie per la prevenzione degli infortuni (art. 100, LFA). Col l'ordinanza CF (art. 10) il Dipartimento federale dell'economia pubblica è incaricato di designare un ufficio di assistenza tecnica per promuovere la prevenzione degli infortuni²⁰⁾. Il Dipartimento federale può altresì ricorrere ad una commissione consultiva di periti per la preparazione di disposizioni sui provvedimenti da adottare per prevenire gli infortuni.

8. **COMPETENZE DEI CANTONI.** Esse sono ovviamente limitate, dal momento che la materia è disciplinata in modo quasi completo dalla legge federale. Non rimane che la fissazione delle prestazioni assicurative minime e

¹⁶⁾ Nel nostro Cantone la legge sul lavoro dell'11 maggio 1953 (art. 18) ha istituito l'obbligo di assicurazione anche per l'artigianato non soggetto alla LAMI, il commercio, ecc.

¹⁷⁾ cfr. Boll. sten. Cons. naz. 1951, pag. 140/145, 657/8, 758/9 e Boll. sten. Cons. degli Stati, 1951, 463, 489.

¹⁸⁾ Reddito annuo lordo di Fr. 3.500,—, aumentato di Fr. 350,— per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni, o fino ai 20 se si tratta di figli che frequentano gli studi, si trovano a tirocinio o sono, per malattia o infermità, incapaci di esercitare un'attività lucrativa.

¹⁹⁾ La delimitazione delle zone di montagna è stabilita dal Catasto federale della produzione agricola, edito dalla Divisione dell'agricoltura.

²⁰⁾ E' stato designato l'Istituto svizzero della meccanizzazione e della razionalizzazione del lavoro nell'agricoltura a Brugg (Ordinanza del 22 maggio 1954, RU 1954, 529).

dell'eventuale contributo sui premi; deve pure stabilire l'organizzazione interna per assicurare l'esecuzione della legge. Le disposizioni cantonali necessitano dell'approvazione del Consiglio federale (art. 11, Ordinanza CF).

9. ENTRATA IN VIGORE. L'articolo 12 dell'Ordinanza CF stabilisce la entrata in vigore delle disposizioni cantonali sull'assicurazione e la prevenzione degli infortuni al 1. gennaio 1955. Solo i Cantoni di Berna e di Zurigo hanno emanato le loro disposizioni nel termine previsto; tutti gli altri hanno ottenuto dal Consiglio federale l'autorizzazione di differire l'entrata in vigore al 1. gennaio 1956.

B. Osservazioni sul disegno di legge

10. NECESSITA' DELLA LEGGE. I Cantoni sono tenuti (art. 11, Ordinanza CF) ad emanare le disposizioni di esecuzione della legge federale. Da quanto ci consta solo i Cantoni di Lucerna, Svitto, Untervaldo (Alto e Basso), Glarona e Grigioni hanno emanato o sono in procinto di emanare leggi; tutti gli altri Cantoni regolano invece la materia con decreto del Consiglio di Stato. Nel nostro Cantone si impone un atto legislativo, ritenuto come l'applicazione delle disposizioni che vi sottoponiamo richiede, ogni anno, lo stanziamento di un credito per il contributo sui premi ai contadini di montagna (supra 6, infra 18) e la fissazione delle prestazioni assicurative riveste particolare importanza. L'assicurazione contro gli infortuni rappresenta, per il datore di lavoro, un nuovo onere non indifferente; bisogna perciò trovare un'equa soluzione che, pur tenendo conto dei bisogni del lavoratore, si mantenga in limiti sopportabili per il datore di lavoro.

11. AD ART. 1, CPV. 1: Sono riportate, in altra forma, le disposizioni contenute nell'articolo 98, capoverso primo, della LFA, completandole tuttavia col richiamo che l'obbligo di assicurazione si estende anche ai lavoratori assunti solo a titolo temporaneo (prestazioni occasionali) tale essendo lo spirito della legge federale. Nessun lavoratore è infatti escluso dal beneficio dell'assicurazione e il datore di lavoro è responsabile dal momento in cui ha inizio il rapporto di lavoro, poco importa la prevista durata del rapporto stesso.

Nel medesimo alinea si stabilisce altresì che il contratto di assicurazione deve, in generale, essere concluso con un'impresa autorizzata dal Consiglio federale²¹⁾ (v. supra 1, a) e si richiama l'eccezione a favore delle casse-malati, come al capoverso 3 (infra 13).

12 AD ART. 1, CPV. 2: Nei premi, approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, comunicati il 15 settembre 1954 ai Governi cantonali dalla Conferenza dei direttori del ramo infortuni, era tenuto conto, per tutti gli assicurati, anche del rischio d'infortunio colla guida di autoveicoli e coll'uso di motociclette. Dal momento che solo una parte degli operai agricoli impiega, per il lavoro, veicoli a motore, l'Unione dei contadini ha ottenuto che venissero stabiliti nuovi premi — sensibilmente ribassati — coll'esclusione di questi rischi e, nello stesso tempo, che si procedesse alla fissazione di un premio supplementare per la copertura dei rischi coll'uso di veicoli a motore (infra 16, a). Ci è perciò sembrato opportuno di richiamare l'obbligo del datore di lavoro di estendere l'assicurazione ad ogni rischio cui l'operaio va soggetto nell'esecuzione della sua attività²²⁾.

²¹⁾ A norma della legge federale del 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private di assicurazione.

²²⁾ Identica disposizione, che ha carattere informativo e protettivo, è inclusa nel decreto del Consiglio di Stato del 9 dicembre 1953 che disciplina l'assicurazione contro gli infortuni a norma della legge sul lavoro dell'11 maggio 1953 (art. 2, cpv. 4).

13. AD ART. 1, CPV. 3: Secondo le disposizioni di esecuzione della legge federale emanate, o in via di emanazione, da parte degli altri Cantoni si rileva che: Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo Alto e Basso, Glarona, Zugo, Sciaffusa, Friburgo, Soletta, Basilea Campagna, Argovia, Turgovia, Vaud, Neuchâtel e Ginevra hanno riconosciuto come assicuratori soltanto le imprese di assicurazione autorizzate dal Consiglio federale. I Cantoni di: Basilea Città, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni e Vallese lasciano invece la facoltà di assicurare la cura medica e l'indennità giornaliera anche presso le casse-malati riconosciute. Questa eccezione non è prevista nella legislazione federale. Venne inclusa nella legge di Basilea Città e il Consiglio federale, colla decisione del 22 marzo 1955, l'ha approvata, subordinandola però alle seguenti condizioni: 1. possono essere assicurate soltanto persone che, presso la stessa cassa, sono assicurate anche contro le malattie; 2. nelle spese di cura devono essere comprese tutte le prestazioni inerenti al particolare rischio d'infortunio; 3. le prestazioni sono da corrispondere per ogni infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo d'indennizzazione della cassa-malati.

Allo scopo di lasciare agli interessati la più ampia facoltà di scelta per ciò che concerne l'assicuratore, abbiamo pure ritenuto utile di prevedere la possibilità di assicurazione (parziale) presso le casse-malati. A queste è infatti inibito di assicurare l'indennità in caso di invalidità al lavoro e di decesso.

14. AD ART. 1, CPV. 4: L'attuazione dell'assicurazione per i lavoratori che vengono assunti soltanto saltuariamente e sempre per brevi periodi, come è il caso principalmente per i falciatori, incontrerà sicuramente notevoli difficoltà, perchè si avrà a che fare con molti piccoli datori di lavoro sparsi in tutto il Cantone e principalmente nelle zone eccentriche. I premi stabiliti per i giornalieri (infra 16, a) sono calcolati per un minimo di 50 giorni. Siccome la maggior parte delle piccole aziende ricorre a falciatori e giornalieri solo per pochi giorni nel corso di un anno, non ci si può attendere che vengano stipulati contratti di assicurazione pagando i premi per 50 giorni. Si dovrà per ciò cercare, colle associazioni agricole, un'adeguata soluzione che, tenendo in equo conto le particolari situazioni dei piccoli contadini, abbia a garantire il beneficio dell'assicurazione anche agli operai avventizi i quali, principalmente durante la fienagione in montagna, sono sicuramente molto esposti a pericoli d'infortunio. A questo scopo si è prevista la facoltà di questo Consiglio di emanare particolari disposizioni sulle modalità per l'assicurazione degli operai assunti solo per brevi periodi. Una soluzione di sicura efficacia pratica sarebbe la stipulazione di un contratto collettivo, da parte di un ente, con un pool di assicuratori. Ma è necessaria allora la collaborazione della grande maggioranza degli interessati, collaborazione che deve essere volontaria perchè la legge non permette di decretare sanzioni nei confronti di chi non adempie l'obbligo di assicurazione.

15. AD ART. 1, CPV. 5: Si richiama quanto contenuto nell'articolo 8 dell'Ordinanza CF, che ha come marginale: «Divieto di far pagare i premi dal lavoratore». Dal momento che il pagamento dei premi incombe al datore di lavoro — fatta deduzione dei contributi che possono ricevere i contadini di montagna — ci sembra equo che a questi debba essere lasciata la facoltà di scegliere tanto il sistema di assicurazione (cassa-malati e impresa di assicurazione oppure solo impresa di assicurazione) quanto l'assicuratore o gli assicuratori²⁾.

²⁾ Dello stesso parere il relatore della Commissione del Consiglio nazionale (cfr. Boll. sten. Cons. naz. 1951, 139).

16. AD ART. 2, CPV. 1: a) *Premi-base e supplementi*. I tassi di premio e relativi supplementi, approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e che, secondo le comunicazioni della Conferenza dei direttori del ramo infortuni, saranno praticati dalle imprese di assicurazione, sono i seguenti:

	In caso di		Indennità	Spese di cura	
	decesso	invalidità	giornaliera	fino a	fino a
	‰	‰	per ogni	1000 Fr. e	2000 Fr.
			franco dal	1000	compresi
			14.º giorno	apparecchi	apparecchi
1. premi-base					
uomini, per anno	0,70	0,90	3,80	24,—	25,80
donne, per anno	0,50	0,60	2,50	16,—	17,20
giornalieri, per					
giorno	0,01	0,01	0,03	0,20	0,22
2. supplementi					
a) guida profes-					
sionale di					
autoveicoli	0,15	0,15	0,18	2,10	2,55
b) uso professio-					
nale di moto-					
ciclette di					
qualsiasi					
categoria	0,45	0,30	0,63	4,50	5,40
c) per motorette	50 % dei premi per motociclette				
fino a 126 cmc.					
d) per il paga-	60 % di aumento del tasso di premio per l'indennità giornaliera				
mento della					
indennità	50 % di aumento del tasso di premio per l'indennità giornaliera				
giornaliera					
dal primo	supplemento del 10 % (escluso l'uso di aeroplani e di				
giorno dopo					
l'infortunio					
dal terzo gior-	supplemento del 10 % (escluso l'uso di aeroplani e di				
no dopo quello					
dell'infortunio					
e) per gli infor-	supplemento del 10 % (escluso l'uso di aeroplani e di				
tuni non					
professionali					
3. diverse					
a) giornalisti	devesi calcolare il premio per un minimo di 50 giorni				
b) membri della	possono assicurarsi alle stesse condizioni dei lavoratori.				
famiglia					

b) *Prestazioni e premi in altri Cantoni*. Abbiamo già menzionato (supra 5) quali siano le prestazioni assicurative minime, fissate dal Consiglio federale, per l'ottenimento del contributo sui premi, da parte della Confederazione, a favore dei contadini di montagna. Prestazioni identiche a quelle stabilite dall'Ordinanza CF sono previste dai Cantoni: Zurigo, Svitto, Glarona, Basilea-campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Turgovia, Valiese e Ginevra. Fissano invece prestazioni più favorevoli al lavoratore i Cantoni: Berna e Friburgo che portano l'indennità di invalidità a Fr. 20.000,—; Lucerna, con 6.000,— per de-

cesso, 20.000,— per invalidità e 2.000,— per spese di cura; Uri, con 10.000,— per decesso e 20.000,— per invalidità; Untervaldo alto, con 6.000,— per decesso, 20.000,— per invalidità, 6,— di indennità giornaliera e 1.500,— per spese di cura; Untervaldo basso, con 7.000,—, 20.000,—, 6,— e 2.000,—; Zugo e Soletta, con 6.000,—, 20.000,—, 6,— e 2.000,—; Basilea-città, con 6.000,—, 20.000,— e 6,— Fr. dal primo giorno di infortunio; Appenzello interno, con 8.000,— e 20.000,—; Argovia con 20.000,— per invalidità e 2.000,— per spese di cura; San Gallo, con 8.000,— e 20.000,— e 8,— d'indennità giornaliera; Grigioni, con 8,— di indennità giornaliera a partire dal quarto giorno; Vaud, con 6.000,— per decesso e 20.000,— per invalidità; Neuchâtel, con diritto all'indennità giornaliera a partire dal quinto giorno.

Tenuto conto delle sopra menzionate prestazioni i premi annui per l'assicurazione di una persona, escluso il rischio con l'impiego di autoveicoli, possono essere calcolati come segue: nei Cantoni di Zurigo, Svitto, Glarona, Basilea-campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Turgovia, Vallese e Ginevra: franchi 60,— per gli uomini e Fr. 40,— per le donne; Berna e Friburgo, 64,50 e 43,—; Lucerna, 67,— e 44,70; Uri, 68,— e 45,50; Untervaldo alto, 70,— e 47,—; Untervaldo basso, 71,50 e 47,70; Zugo e Soletta, 70,80 e 47,20; Basilea-città, 84,50 e 56,20; Appenzello interno, 66,60 e 44,50; Argovia, 66,30 e 44,20; San Gallo, 78,— e 52,—; Grigioni, 86,60 e 57,50; Vaud, 65,20 e 43,50; Neuchâtel, 67,50 e 45,—.

c) Prestazioni previste nel disegno di legge. Esse sono le seguenti:

Fr. 7.500,— in caso di decesso;
Fr. 15.000,— in caso di invalidità totale;
Fr. 6,— di indennità giornaliera, a partire dal terzo giorno dopo quello dell'infortunio;
Fr. 2.000,— per cura medica, ecc., compresi eventuali apparecchi.

Il premio di assicurazione per un operaio che lavora tutto l'anno sarà quindi di Fr. 78,75 e per una donna di Fr. 52,45. Questo per ciò che concerne l'assicurazione «pro capite» che, nel nostro Cantone, data la struttura delle aziende, sarà certo la più diffusa; il sistema di assicurazione per ettaro potrà essere applicato solo in alcune grandi aziende del piano.

Se si dovesse prevedere il pagamento dell'indennità giornaliera soltanto a partire dal quattordicesimo giorno, così come vien fatto in quasi tutti gli altri Cantoni, si potrebbe ridurre il premio annuo di Fr. 11,40 per gli uomini e di Fr. 7,50 per le donne. Abbiamo tuttavia ritenuto opportuno di stabilire il diritto all'indennità già dal terzo giorno dopo quello dell'infortunio; è quanto viene previsto dalla LAMI e dalla nostra legge sul lavoro.

Risulta dal messaggio del Consiglio federale (pag. 501) che la Confederazione avrebbe prolungato il periodo di attesa oltre quello usuale²⁴⁾ considerando che nessun danno sarebbe risultato al lavoratore il quale, secondo l'art. 335 del CO, ha diritto al salario per un tempo relativamente breve. Non ci facciamo grandi illusioni sulle virtù taumaturgiche del molto contrastato e vago articolo 335 del CO, così che preferiamo sia l'assicurazione a garantire all'operaio infortunato almeno una parte del perduto guadagno già a partire dal terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Questa disposizione riveste poi particolare importanza per i lavoratori che subiscono un infortunio subito dopo la loro assunzione e per gli operai occasionali, ai quali l'art. 335 del CO non darebbe alcun vantaggio.

Nel mentre l'Ordinanza CF prevede l'assicurazione di una somma di franchi 1.000,— per cura medica e medicinali e di Fr. 1.000,— per apparecchi

²⁴⁾ Il diritto all'indennità giornaliera era stato dapprima previsto a partire dall'undicesimo giorno dopo quello dell'infortunio e fu poi ancora prolungato fino al quattordicesimo giorno (Ordinanza CF, art. 7, c) allo scopo di ridurre ulteriormente i premi.

(protesi, ecc.) abbiamo ritenuto più conveniente — la differenza del premio annuo è di appena Fr. 1,80 per gli uomini e di Fr. 1,20 per le donne — di stabilire un importo globale di Fr. 2.000,— nel quale sono compresi e la cura medica e gli apparecchi. Siccome la spesa per apparecchi raggiunge molto di rado i Fr. 1.000,— rimane, per la cura, un margine che dovrebbe essere sufficiente per garantire, salvo in caso di infortunio molto grave, la completa copertura delle spese.

17. AD ART. 2, CPV. 2 : Si ritiene equo di lasciare al lavoratore la facoltà di chiedere l'estensione dell'assicurazione agli infortuni non professionali o il miglioramento delle prestazioni previste dalla legge. Va da sé che il maggior premio è a carico del lavoratore. Identica disposizione è contenuta nel decreto del 9 dicembre 1953 che disciplina l'assicurazione contro gli infortuni a norma della legge sul lavoro 11 maggio 1953 (art. 2, cpv. 11).

18. AD ART. 3, CPV. 1 : Come già si è visto (supra 6) la Confederazione accorda un contributo sui premi di assicurazione a carico dei contadini di montagna, soltanto se anche il Cantone concede una sovvenzione in ugual misura. Complessivamente i contributi del Cantone e della Confederazione non devono superare la metà dell'importo del premio.

I Cantoni di : Zugo, Basilea-città, Basilea-campagna, Sciaffusa, San Gallo, Neuchâtel e Ginevra, non concedono contributi. I Cantoni di : Appenzello esterno, e Grigioni prevedono un contributo del 25 % a favore di tutti i contadini, indistintamente, purchè il loro reddito non superi i limiti stabiliti dalla legge federale del 20 giugno 1952 per aver diritto agli assegni familiari. Tutti gli altri Cantoni limitano la concessione del contributo (25 %) ai contadini di montagna che svolgono la loro attività preponderantemente nell'agricoltura e che hanno diritto agli assegni familiari a norma della legge federale.

Anche per il nostro Cantone una tale soluzione ci sembrerebbe la più opportuna, pur ammettendo che la situazione di numerosi piccoli contadini del piano sia da considerare precaria almeno tanto quella di contadini di montagna che possono ricevere gli assegni familiari.

Un'esatta indagine per stabilire il numero dei contadini di montagna che potranno aver diritto ai contributi, e l'ammontare dei contributi stessi, riescirebbe di quasi impossibile attuazione, perchè dovrebbe essere estesa ad ognuno degli 801 contadini di montagna — sparsi in ben 137 Comuni — così ripartiti per Distretti : Mendrisio 53; Lugano 105; Bellinzona 70; Locarno 130; Vallemaggia 96; Riviera 4; Blenio 201; Leventina 142. Dobbiamo per ciò limitarci a supposizioni. E' risaputo che più del 90 % dei famigli agricoli, garzoni e pastori vengono dalla vicina Italia (soggiornanti) insieme alla quasi totalità dei falciatori. Nel corrente anno, fino al 30 settembre, erano entrati nel Cantone : 1371 domestici agricoli; 357 falciatori e 136 operaie agricole (quasi tutte per le aziende dell'orticoltura) complessivamente quindi 1864 persone (nel 1954 = 1786; nel 1953 = 1812). Circa un terzo dei famigli agricoli viene occupato nelle valli, ma solo poche decine nelle piccole aziende.

Basandoci su una sommatoria inchiesta possiamo supporre che, nelle 801 aziende dei contadini considerati di montagna, siano occupate 30 persone estranee e che 170 siano i fratelli, le sorelle ed altri parenti che il conduttore dell'azienda è pure tenuto ad assicurare; si arriverebbe a 200 persone. In più, possiamo calcolare che nella metà delle aziende siano temporaneamente occupati dei giornalieri (falciatori, ecc.) per 12 giorni all'anno, in media, e si arriva a 5000 giorni di lavoro complessivamente. Ne risulterebbero i seguenti premi a carico dei contadini di montagna :

200 persone, con premio medio di Fr. 65,—
5000 giorni dei giornalieri a cent. 72 al giorno

Fr. 13.000,—
» 3.600,—

Totale Fr. 16.600,—

Tenuto conto di un contributo del 25 % l'onere del Cantone dovrebbe aggirarsi sul 4.000,— franchi all'anno.

19. AD ART. 3, CPV. 2: L'obbligo di restituire i contributi indebitamente percepiti è contenuto nell'art. 9, cpv. 3, dell'Ordinanza CF. Abbiamo previsto un termine di prescrizione, che il competente Ufficio federale ha ammesso.

20. AD ART. 4, CPV. 1: L'articolo 100 della LFA impone già al datore di lavoro l'obbligo di prendere i necessari provvedimenti per prevenire gli infortuni. Al competente Dipartimento viene data la facoltà di prescrivere eventuali misure di sicurezza.

21. AD ART. 4, CPV. 2: La multa fino a Fr. 300,— per il datore di lavoro che non prende, entro il termine fissato, le misure ordinate dalla competente Autorità per prevenire gli infortuni, è prevista dall'art. 111 della LFA.

22. AD ART. 5, cpv. 1: Con le disposizioni di applicazione, che questo Consiglio dovrà emanare, saranno regolati, fra altro, i seguenti punti: l'assicurazione degli operai assunti solo per brevi periodi (supra 14); l'organizzazione interna (designazione dei Dipartimenti incaricati di: 1. ricevere e decidere le domande dei contadini di montagna e versare i contributi; 2. eseguire i controlli sull'osservanza dell'obbligo di assicurazione; 3. promuovere la prevenzione degli infortuni).

23. AD ART. 5, CPV. 2: L'entrata in vigore della legge coinciderà con la abrogazione del decreto di questo Consiglio del 23 dicembre 1955 che disciplina l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura. Questo decreto, che si limita a stabilire l'obbligo di assicurazione in conformità delle disposizioni federali, è stato emanato per garantire l'applicazione della LFA e dell'Ordinanza CF a contare dal 1. gennaio 1956.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner

LEGGE

che disciplina l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visti gli articoli 98, 99, 100, 111 e 118 della legge federale del 3 ottobre 1951 concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale;

vista l'Ordinanza del CF del 9 marzo 1954 concernente l'assicurazione contro gli infortuni professionali e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura;

visto il messaggio 27 gennaio 1956 n. 606 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1.

Adempimento
dell'obbligo di
assicurazione
a) in generale

¹ Nelle aziende agricole, al datore di lavoro incombe l'obbligo di assicurare ogni lavoratore, anche assunto solo a titolo temporaneo, contro gli infortuni professionali. Il contratto di assicurazione deve essere concluso con un'impresa autorizzata dal Consiglio federale. Sono riservate le disposizioni del terzo capoverso.

² L'assicurazione deve coprire anche il rischio d'infortunio con l'impiego di veicoli a motore, allorchè il lavoratore deve usare siffatti mezzi di locomozione nell'esecuzione della sua attività professionale.

b) eccezione per
le casse-ma-
lati

³ Per l'indennità giornaliera e per le spese di cura medica e ospedaliera e medicinali, l'assicurazione può essere contratta anche presso una cassa-malati riconosciuta, purchè siano adempite le seguenti condizioni :

- a) possono essere assicurate soltanto persone che, presso la stessa cassa, sono assicurate anche contro le malattie;
- b) nelle spese di cura devono essere comprese tutte le prestazioni inerenti al particolare rischio d'infortunio;
- c) le prestazioni previste dalla presente legge devono essere corrisposte per ogni infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo di indennizzazione della cassa-malati.

c) in caso di oc-
cupazione di
corta durata

⁴ Il Consiglio di Stato può emanare speciali disposizioni sulle modalità per l'assicurazione dei lavoratori assunti solo per brevi periodi.

Premi

¹ I premi sono pagati dal datore di lavoro.

Art. 2.

Prestazioni del-
l'assicurazione

¹ Il contratto di assicurazione deve prevedere almeno le seguenti prestazioni :

a) minime

- a) in caso di decesso, un'indennità in capitale di Fr. 7.500,— ai superstiti, se la persona assicurata lascia il coniuge o

figli minorenni incapaci di esercitare un'attività lucrativa; un'indennità dello stesso importo, se non vi sono superstiti delle categorie sopra indicate, ma vi sono parenti consanguinei in linea ascendente o discendente, oppure fratelli e sorelle;

- b) in caso di totale e permanente invalidità al lavoro, un'indennità in capitale di Fr. 15.000,—. L'indennità può essere proporzionalmente ridotta se l'invalidità è solo parziale. Per le persone di età superiore ai 65 anni l'indennità può essere ridotta alla metà;
- c) in caso di incapacità temporanea al lavoro, un'indennità giornaliera di Fr. 6,— a partire dal terzo giorno dopo quello dell'infortunio, durante almeno un anno a contare dall'infortunio;
- d) il pagamento delle spese di cura medica e ospedaliera, dei medicinali e di eventuali apparecchi, fino a Fr. 2.000,— per ogni infortunio.

² Il lavoratore può chiedere che il datore di lavoro estenda l'assicurazione anche agli infortuni non professionali o che siano migliorate le prestazioni previste dalla presente legge. In questi casi, il maggior premio è a carico del lavoratore.

b) miglioramento delle prestazioni assicurative

Art. 3.

¹ Il Cantone versa un contributo del 25 % al massimo sui premi per l'assicurazione obbligatoria, entro i limiti delle prestazioni stabilite nell'art. 2, ai contadini di montagna che svolgono la loro attività in modo preponderante nell'agricoltura, il cui reddito non ecceda quanto previsto dall'art. 5, cpv. primo, della legge federale del 20 giugno 1952 concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna e la cui azienda sia situata in regione di montagna ai sensi dell'art. 6 della citata legge.

Contributi ai contadini di montagna

² I contributi cantonali e federali indebitamente riscossi devono essere restituiti. L'obbligo della restituzione si prescrive un anno dopo che l'Autorità cantonale ha avuto conoscenza del fatto e, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dei contributi. La restituzione può essere condonata se il beneficiario ha agito in buona fede o se fosse troppo duramente colpito dal provvedimento.

Art. 4.

¹ Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure di sicurezza che vengono prescritte dall'Autorità cantonale, allo scopo di prevenire gli infortuni.

Prevenzione degli infortuni

² La non osservanza, entro il termine fissato, delle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni può essere punita con la multa fino a 300 franchi. E' applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.

Art. 5.

¹ Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

Disposizioni finali

² Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Entrata in vigore